



Asti 10 marzo 2022

Novità nella cessione del credito

a cura del Dott. Angelo Dabbene
Commercialista in Asti

Fonti normative 2020 - 2021

- D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 77 del 17 luglio 2020
- D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 126 del 13 ottobre 2020
- Legge di Bilancio 2021 n. 178 del 30 dicembre 2020
- D.L. n. 59 del 6 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 101 dell' 1 luglio 2021
- D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 (semplificazioni) convertito con modificazioni dalla L. n. 108 del 29 luglio 2021
- D.L. n. 157 del 11 novembre 2021 (antifrode). Periodo di validità (12/11/2021-31/12/2021), poi assorbito e abrogato dalla Legge di bilancio
- Legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021

Fonti normative 2022

- D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022 (sostegni ter)
- D.L. n. 13 del 25 febbraio 2022, correttivo del D.L.n. 4/2022

Ulteriori provvedimenti

- Decreto MISE del 6 agosto 2020 (Requisiti)
- Decreto MISE del 6 agosto 2020 (Asseverazioni)
- Decreto Ministeriale n. 329 del 6 agosto 2020 (MITE)

Le principali novità

- 1) Cessione del credito limitata a tre passaggi
- 2) Cessione del credito solo verso banche o altri intermediari finanziari “vigilati”
- 3) Divieto di cessione parziale del credito
- 4) Tracciabilità del credito
- 5) Codice univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali cessioni successive
- 6) Nuove polizze assicurative per ciascun cantiere
- 7) Indicazione del CCNL nell’atto di affidamento dei lavori edili e nelle fatture
- 8) Nuovo regime sanzionatorio
- 9) Decorrenza 01/05/2022
- 10) Decorrenza 27/05/2022 (90 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 13/2022) per l’indicazione del CCNL

Art 121 DL 34/2020 - Aggiornamento Sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali

- I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- **(a)** “per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla **detrazione spettante**, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”

Art 121 DL 34/2020 - Aggiornamento

Sconto in luogo delle detrazioni fiscali

..... “cedibile dai medesimi ad altri soggetti”

- La prima cessione da parte del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura è possibile verso tutti i soggetti ai quali era possibile cedere il credito (società, persone fisiche, Poste, Banche, altri intermediari finanziari);

.....”fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni”

- Il credito può essere ceduto solamente due ulteriori volte, ma solo verso soggetti così detti “vigilati”.
- Il credito dovrà avere un codice identificativo

Art 121 DL 34/2020 - Aggiornamento

Cessione del credito in luogo delle detrazioni fiscali

- I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- (b) **per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, **fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto** dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate

Art 121 DL 34/2020 - Aggiornamento

Cessione del credito in luogo delle detrazioni fiscali

..... **“per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti”**

- Anche per la cessione vale la stessa cosa dello sconto con la differenza che nello sconto in fattura la prima comunicazione fatta all’Agenzia delle Entrate non è considerata una cessione. La prima cessione si realizza nel momento in cui il fornitore la esercita verso la Banca per rientrare nelle spese sostenute.
- Nella cessione del credito i singoli committenti titolati pagano le opere, gli interventi ed i servizi ricevuti.
- Il pagamento origina un credito d’imposta che potrà essere portato in detrazione sulla propria dichiarazione dei redditi (se sussiste la capienza fiscale), ovvero ceduto.

Art 121 DL 34/2020 - Aggiornamento

Cessione del credito in luogo delle detrazioni fiscali

..... “fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni”

Anche in questo caso il credito può essere ceduto solamente due ulteriori volte, **ma solo verso soggetti così detti “vigilati”**.

- Il credito dovrà avere un codice identificativo

Chi sono i soggetti vigilati

- **Banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del TUB;**
- **Società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 del TUB;**
- **Imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs 209/2005;**

Questi soggetti sono gli unici che possono essere cessionari delle cessioni successive alla prima.

Nuova disciplina per la cessione del credito

Sconto in fattura

Cessione del credito

ANTE DL 13/2022
27/01/2022

POST DL 13/2022
25/02/2022

ANTE DL 13/2022
27/01/2022

POST DL 13/2022
25/02/2022



1° CESSIONE
cedibile interamente o parzialmente dal fornitore ad altri soggetti, compresi i vigilati

1° CESSIONE
cedibile solo interamente dal fornitore ad altri soggetti, compresi i vigilati

1° CESSIONE
cedibile interamente o parzialmente dal beneficiario ad altri soggetti, compresi i vigilati

1° CESSIONE
cedibile solo interamente dal beneficiario ad altri soggetti, compresi i vigilati

2° cessione
Non ammessa

2° e 3° cessione
ammessa solo per intero a favore dei soggetti vigilati


4° cessione
Non ammessa

2° cessione
Non ammessa

2° e 3° cessione
ammessa solo per intero a favore dei soggetti vigilati


Superbonus 110% utilizzo del credito

13



Altri bonus diversi dal Superbonus 110% utilizzo del credito

14



Non frazionabilità del credito (Art. 121 DL 34/2020 - 1 quater)

I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'art. 1 lettera a) e b), non possono formare oggetto di cessione parziale successivamente alla prima comunicazione **dell'opzione all'Agenzia delle Entrate di cui al comma 7**. A tal fin, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.

16



Grazie

***Dott. Angelo Dabbene
Commercialista in Asti***